



N. R.G. 10010/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10010/2019** promossa da:

OMISSIS (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv.
OMISSIS e dell'avv. OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS
; elettivamente domiciliato in OMISSIS
presso il difensore avv. OMISSIS

ATTORE

contro
OMISSIS (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv. OMISSIS e
dell'avv. OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS ; OMISSIS
(OMISSIS) OMISSIS , elettivamente domiciliato in
OMISSIS presso il difensore avv. OMISSIS

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

Per OMISSIS richiama, anche nel merito, i propri scritti difensivi e le memorie ex art 183, comma 6, c.p.c. riportandosi integralmente a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria e dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

Per OMISSIS : "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare: In via preliminare "*lato sensu cautelare*" Confermare la revoca del sequestro conservativo disposta con ordinanza 19-20/11/2019. In via pregiudiziale di rito Dichiarare l'incompetenza del tribunale adito o comunque la improponibilità di tutte le domande attoree in forza della clausola arbitrale stipulata *inter*



partes. In via subordinata, nel merito Rigettare tutte le domande attoree, essendo gli accordi negoziali stipulati dalle parti nulli per mancanza o indeterminazione/indeterminabilità dell'oggetto, o comunque in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata, e in ogni caso siccome infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale e solo in via di subordine al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza/improponibilità di cui al precedente punto n.1 delle conclusioni Condannare OMISSIS a pagare in favore di OMISSIS, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma che risulterà provata all'esito dell'istruttoria o che sarà comunque ritenuta equa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso Con vittoria delle spese di lite del giudizio di merito e delle precedenti fasi cautelari (primo grado e reclamo), oltre spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria Si insiste nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. depositate, opponendosi alle richieste istruttorie avversarie per i motivi ivi illustrati.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 31.05.2019 OMISSIS ha convenuto in giudizio la società OMISSIS per sentirla condannare:

- al pagamento della complessiva somma di € 659.630,00 relativamente ai progetti OMISSIS ed OMISSIS;

- alla restituzione di € 14.000,00 oltre IVA versata in relazione al progetto OMISSIS ;

o, in entrambi i casi, alla diversa, maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;

- nonché al risarcimento del danno, quantificato in €500.000,00 o nell'importo accertato in corso di causa o liquidato in via equitativa, derivato dalla mancata prosecuzione delle attività commerciali in corso tra le parti.

OMISSIS ha esposto, in fatto, di aver concluso con controparte -in data 17.06.2015- un accordo di cooperazione, finalizzato alla diffusione delle tecnologie e dei prodotti EW nel settore del segnalamento ferroviario, nonché -in seguito- specifici Addenda per i singoli progetti, in quanto il predetto accordo prevedeva che le parti potessero concordare di volta in volta diverse forme di cooperazione in relazione alle specificità delle singole commesse. Nei diversi Addenda, infatti, le parti avevano disciplinato le modalità per porre in essere nuovi progetti di commercializzazione dei prodotti EW, mettendo in evidenza la descrizione dettagliata dei termini commerciali dell'operazione e dei compensi (in alcuni casi era previsto che il cliente ordinasse i prodotti a OMISSIS, la quale poi li acquistava da OMISSIS, in altri casi il cliente li ordinava direttamente ad OMISSIS, la quale corrispondeva poi a OMISSIS un compenso parametrato al valore dell'ordine rispetto alle quotazioni del prodotto); tale rapporto era proseguito per diversi anni, nel corso dei quali le parti avevano anche sottoscritto uno schema operativo, che regolava la gestione delle commesse, dei flussi di cassa e delle modalità operative, individuando per ogni singola operazione un Proget Manager (PM) ed un Proget Engineer (PE), guidato da OMISSIS, che avrebbe elaborato il piano operativo ed il cronoprogramma.

Nel dettaglio OMISSIS era rimasta inadempiente:

- a) in relazione al progetto OMISSIS, disciplinato dall'Addendum 5, avendo versato solo parte (€ 259.501,00) dei compensi pattuiti in complessivi € 576.000,00, nonostante il cliente avesse provveduto al saldo di tutte le fatture emesse da OMISSIS, per cui erano ancora dovuti € 316.454,00.

- b) con riguardo al Circuito di binario per OMISSIS , nonostante il riconoscimento da parte di OMISSIS a favore di OMISSIS di un compenso di € 200.000,00 (oltre Iva) per attività di scouting e di assistenza, e di € 81.300,00 (oltre Iva) per ulteriori attività di *Project Management* nella fase di esecuzione del contratto, nulla era stato versato;
- c) per il progetto del cliente OMISSIS , GTP aveva commissionato a OMISSIS un ordine di acquisto del valore di € 154.000,00, che erano stati integralmente versati dal cliente, ma l'ordine era stato evaso soltanto in parte, non avendo OMISSIS mai consegnato la certificazione "SIL4 certificate in the name of HSE for the localized LEU", indispensabile per l'attivazione della linea della tratta ferroviaria e per partecipare a due gare di appalto, causando all'attrice un grave danno per mancata prosecuzione della commessa.

Inoltre, OMISSIS non aveva rispettato l'Addendum 5 dell'accordo di cooperazione, che prevedeva l'indicazione sulle fatture dell'IBAN relativo al conto corrente con firma di traenza congiunta di entrambe le parti, modificandolo o omettendolo, con la conseguenza che era rimasta esclusivamente in capo ad essa la gestione dei pagamenti ed era stato impedito all'attrice di esercitare qualsivoglia controllo dei pagamenti da parte dei clienti da questa gestiti.

Secondo l'attrice i rapporti tra le parti si erano inaspriti a seguito del cambio di proprietà e di management in seno ad OMISSIS; a nulla erano valsi i tentativi di definizione bonaria della vicenda *ante causam*, tra cui la domanda di avvio del procedimento di mediazione presentata da OMISSIS in data 5.09.2018, a cui la convenuta non aveva neppure voluto aderire. Di conseguenza l'attrice aveva fatto decorrere due mesi dall'insorgere della controversia prima di attivare la procedura arbitrale, in osservanza dell'art.7, comma b, dell'accordo di cooperazione, ma aveva ricevuto risposta dal difensore di OMISSIS di non voler procedere sulla strada dell'arbitrato irrituale, affermando che la controversia potesse essere "affrontata di fronte alla giurisdizione ordinaria", in tal modo rinunciando alla clausola arbitrale.

In diritto, l'attrice ha dedotto che l'inadempimento di controparte con riferimento alle tre operazioni commerciali sopra illustrate aveva comportato il mancato incasso delle prestazioni svolte da OMISSIS, oltre al risarcimento dei danni in relazione alla perdita economica potenziale di futuri guadagni ed a quelli di natura reputazionale in relazione agli addendum n.7 e n.8, a causa del comportamento inadempiente tenuto da OMISSIS nei confronti dei clienti finali, in particolare il cliente coreano, il quale, a causa della mancata consegna della certificazione, non aveva potuto partecipare alle gare di appalto per le quali aveva ordinato i prodotti di OMISSIS .

L'attrice ha dato, infine, atto di aver ottenuto *ante causam* davanti intestato Tribunale sequestro conservativo nei confronti di controparte fino alla concorrenza di € 729.685,00, oltre interessi e spese legali, a seguito di accoglimento del relativo ricorso, e che il provvedimento cautelare era stato confermato dal Collegio in sede di reclamo.

OMISSIS nel costituirsi, ha riproposto le questioni già sollevate in sede di reclamo in relazione alla qualificazione dei rapporti e dei contratti sottesi alle azioni spiegate da OMISSIS (il copia incolla in alcuni casi è clamoroso, si veda in particolare pag.8 della comparsa di risposta in cui si parla di ragioni che vengono reiterate "nel presente reclamo").

OMISSIS ha assunto che la natura prevalente dell'attività di intermediazione, rispetto a quella di project management, comportasse la nullità del contratto quadro per mancata iscrizione



all'albo dei mediatori da parte della società attrice; ha inoltre insistito sull'eccezione di nullità per mancanza dell'oggetto dell'Accordo di cooperazione, ai sensi degli artt.1418 co. 2 e 1325 co. 1 n.3 c.c., e/o, in subordine, per l'indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 co.2 e 1346 c.c. sia dell'accordo sia degli *addenda*, con particolare riferimento all'individuazione delle obbligazioni gravanti su ^{OMISSIS} ed al calcolo dei relativi compensi.

Nel merito ^{OMISSIS} ha altresì ribadito l'esito fallimentare delle commesse riguardanti il cliente ^{OMISSIS} ed il progetto ^{OMISSIS}, per cui nessun corrispettivo poteva essere vantato da controparte, che era risultata inadempiente; in particolare ha evidenziato che il contenzioso riguardava la fornitura di sistemi automatici per la sicurezza dei trasporti ferroviari qualificati da alta complessità tecnica, per cui la prestazione dovuta al cliente finale non comprendeva soltanto la fornitura della tecnologia per cui è causa, ma anche lo sviluppo *in loco* finalizzato alla "personalizzazione" del prodotto per adeguarlo alle esigenze ed alle caratteristiche preesistenti della tratta ferroviaria da mettere in sicurezza; infatti, l'attività di project management della commessa relativa al cliente ^{OMISSIS} era sfociata in plurime contestazioni, da cui sarebbe derivato un contenzioso internazionale, mentre l'operazione Progetto ^{OMISSIS} si era conclusa con una transazione (in cui era espressamente riconosciuta la responsabilità di ^{OMISSIS}), per effetto della quale il cliente aveva restituito i prodotti venduti da ^{OMISSIS} e ottenuto il rimborso integrale del relativo corrispettivo; per tutti questi motivi la convenuta ha proposto eccezione di inadempimento.

^{OMISSIS} ha, inoltre, osservato come il corrispettivo pattuito fosse per essa estremamente gravoso e fuori mercato, in quanto calcolato mediante gli *addenda* che risultavano generici nell'individuazione delle prestazioni dovute da ^{OMISSIS}, affidate a "formule aperte", da cui la già evidenziata nullità dei contratti.

In diritto ha sollevato eccezione di incompetenza del giudice adito rispetto alle avverse domande per la presenza di clausola compromissoria per arbitrato rituale, da cui sarebbe derivata l'inefficacia del provvedimento cautelare concesso e confermato; anche nel caso di ritenuta natura irrituale dell'arbitrato, andava pronunciata l'improponibilità dell'azione promossa dall'attrice, che non aveva attivato correttamente il meccanismo di natura suppletiva disciplinato dall'art.810 c.p.c., non risultando una declaratoria negativa da parte del Presidente del Tribunale della sede, osservando che l'attrice aveva notificato domanda di arbitrato irrituale in data 13.11.2018, concedendo termine per esprimere il consenso sulla persona dell'arbitro unico da essa espresso, ma l'accordo non era mai stato raggiunto e mancava un atto formale di rinuncia di ^{OMISSIS}.

La convenuta ha concluso, in via preliminare, per la revoca del sequestro conservativo, offrendo di prestare idonea garanzia o cauzione; in via pregiudiziale di rito per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del giudice adito o di improponibilità della domanda; in via subordinata, nel merito per il rigetto delle avverse domande e in via riconvenzionale, in via di subordine, ha domandato la condanna dell'attrice a risarcire i danni da inadempimento contrattuale, nella misura che risultasse provata a seguito dell'istruttoria o ritenuta equa e di giustizia; in ogni caso con vittoria delle spese di lite.

In corso di causa il sequestro conservativo è stato revocato con sostituzione dei beni da parte di garanzia fideiussoria; concessi i termini ex art.183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla questione pregiudiziale di rito dal Giudice Onorario, Avv.to Serena Scala, che l'ha trattata dall'inizio fino al decreto presidenziale n.103 del 26 novembre



2020 di sostituzione del precedente G.I., dott. Mariacolomba Giuliano, con la scrivente; la causa è stata trattenuta all'udienza del 4.2.2021 già fissata dal predetto G.O.T.

1. Va in primis respinta l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata da Ewings.

La clausola compromissoria, contenuta al punto n.7 dell'Accordo di cooperazione sottoscritto dalle parti in data 17.06.2015 (doc.1 attoreo) recita: *“a) in caso sorgano controversie circa l'esecuzione ed interpretazione di questo accordo, le parti si impegnano a ricercare in buona fede ogni possibile modo per trovare un accordo condiviso; b) trascorsi due mesi dall'insorgere della controversia senza che sia trovata una soluzione, le parti sceglieranno di comune accordo una terza persona di fiducia per entrambe le parti e a loro estranea, cui delegare la risoluzione del conflitto, impegnandosi sin d'ora a rispettarne il giudizio”*.

Il patto in questione consentiva alle parti di concordare che, in caso di controversia futura, le stesse si obbligassero a ricercare in buona fede un accordo condiviso, dapprima sperando la procedura di mediazione civile, instaurata dall'attrice ed a cui Ewings non ha neppure inteso partecipare, rimanendo assente all'incontro davanti al mediatore nominato dall'organismo adito, e successivamente, in caso di mancata conciliazione, a sottoporre la controversia alla decisione di un arbitro.

Come osservato da parte attrice nella prima memoria ex art.183 co. 6 c.p.c. *Sottoscrivendo questa “clausola multistep” le parti hanno stabilito che per la risoluzione della controversia si sarebbero susseguiti, dunque, due distinti passaggi e utilizzati due distinti strumenti: la mediazione e l'arbitrato. E difatti, solo nel caso in cui le parti nel termine di due mesi non avessero trovato un accordo per la composizione della controversia in sede di mediazione, esse avrebbero utilizzato lo strumento dell'arbitrato, rivolgendosi dunque ad un soggetto terzo affinché decidesse la lite pendente tra di loro rispettandone il giudizio. Ed invero, OMISSIS in data 15.06.2018, in una ottica di piena collaborazione e spirito transattivo nonché in piena osservanza della clausola in parola, invitava OMISSIS a prendere contatti con il proprio difensore, al fine di poter bonariamente risolvere i contrasti insorti (doc. 25). Successivamente, stante l'inerzia di parte convenuta, OMISSIS richiedeva l'instaurazione di un procedimento di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze. Nondimeno, in tale sede, OMISSIS espressamente manifestava l'intenzione di non aderire alla procedura di mediazione e che pertanto nessun loro delegato sarebbe stato presente all'incontro fissato, (cfr. lettera allegata all'atto di citazione quale doc.19). Nonostante, OMISSIS avesse già disatteso la prima parte dell'articolo 7 dell'accordo di collaborazione (non presenziando neppure al primo incontro di mediazione), OMISSIS trascorsi due mesi dall'insorgere della controversia attivava la procedura di arbitrato, indicando il nome dell'arbitro scelto ed invitando controparte a manifestare il proprio consenso. Tuttavia, anche in questo caso OMISSIS tramite il suo difensore inviava una pec dal seguente tenore: “come Ti ho anticipato al telefono ho ricevuto incarico dal legale rappresentante di OMISSIS di rispondere formalmente alla Tua richiesta di arbitrato irrituale formulata per conto di OMISSIS (per comodità in allegato) per rappresentare che non c'è il consenso sul nominativo che è stato proposto. L'eventuale controversia, tra le parti, pertanto, non potrà che essere affrontata di fronte alla giurisdizione ordinaria. Per ogni altra eventuale comunicazione potremmo, se anche per Te va bene, utilizzare la mail ordinaria, la mia personale è OMISSIS . Cordiali saluti”. (cfr. doc. 20 allegato da controparte e prodotto dalla scrivente in sede di udienza). Pertanto, anche in questa seconda fase apertamente OMISSIS manifestava l'intenzione di non voler aderire alla procedura di arbitrato e di risolvere il*



conflitto, affermando che la controversia fosse devoluta alla giurisdizione ordinaria. In altri termini, ^{OMISSIS} ha sempre apertamente e chiaramente manifestato una volontà abdicativa, significando di non voler presenziare dapprima alla mediazione prevista nel comma a) dell'art 7 dell'accordo di collaborazione e successivamente alla fase di arbitrato indicata nel comma b), con ciò contravvenendo a quanto previsto nell'accordo di collaborazione.

Le circostanze affermate da ^{OMISSIS} sono documentalmente provate e sostanzialmente pacifiche; il doc.20 di parte attrice è costituito dalla comunicazione via PEC inviata in data 14.11.2018, in cui ^{OMISSIS} allega domanda di arbitrato, in cui riporta di aver già presentato in data 5.9.2018 domanda di avvio del procedimento di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze, cui ^{OMISSIS} aveva comunicato di non aderire, per cui era suo "interesse attivare la procedura arbitrale al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell'inadempimento contrattuale della società ^{OMISSIS} oltre alla condanna di quest'ultima al risarcimento per tutti i danni diretti ed indiretti subiti dalla ^{OMISSIS}"; per tali motivi essa formulava formale "domanda di arbitrato" affinché venisse accertato e dichiarato l'inadempimento di ^{OMISSIS} e pronunciata la condanna al risarcimento dei danni.

In tale atto, ^{OMISSIS} indicava "quale persona di fiducia ed a lei estranea il Dott. Simone Scenarelli", cui delegare la risoluzione del conflitto, lasciando a quest'ultimo ogni facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la sede dell'arbitrato, ed invitava ^{OMISSIS}, "entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto, ad esprimere il consenso sulla persona terza ed estranea alle parti precedentemente proposta da ^{OMISSIS}, significando sin da ora che in caso di silenzio si intenderà come rinuncia alla partecipazione del presente giudizio arbitrale".

A ciò faceva seguito la comunicazione via PEC, datata 3.12.2018, in cui ^{OMISSIS} affermava l'espressa volontà di affrontare la controversia "di fronte alla giurisdizione ordinaria"; tale comunicazione non può intendersi, come sostiene la convenuta, rappresentativa di una volontà di richiedere l'attivazione del meccanismo di nomina dell'arbitro da parte del Presidente del Tribunale competente, di cui all'art. 810 c.p.c., in quanto l'intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale è previsto a garanzia dell'attuazione del principio di conservazione del patto compromissorio, ispirato al principio del *favor arbitrati*, al preciso scopo di supplire a carenze delle parti integrando, piuttosto che limitando, la loro facoltà di scelta, con la conseguenza che non può costituire uno strumento di coercizione alla partecipazione dell'arbitrato quando la parte invitata, come nel caso di specie, affermi chiaramente di non voler prenderne parte.

^{OMISSIS} ha manifestato la chiara intenzione di rispettare la clausola compromissoria mediante la notificazione della proposta di nomina di un arbitro, espressamente invitando controparte a manifestare la volontà di accettarla oppure di attivare la procedura ex art.810 c.p.c.

Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, l'arbitrato, anche quello rituale, costituisce uno strumento di natura privatistica, attraverso il quale le parti che hanno inserito la clausola compromissoria nel regolamento negoziale intendono rinunciare all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato; nel caso dell'arbitrato irrituale si determina l'imponibilità al Giudice ordinario della domanda sottomessa agli arbitri.

E' quindi ammessa la facoltà delle parti di rinunciare ad avvalersi della clausola compromissoria, mediante comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la volontà di avviare l'arbitrato irrituale, quale quella formalizzata nella missiva 3.12.2018 del legale di



OMISSIS (in tal senso Cass.n.1097/2016; Cass.n.1142/1993 affermando che “L’eccezione di arbitrato irrituale, come peraltro quella di arbitrato rituale, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e deve essere proposta dalla parte interessata, la quale, versandosi in materia di facoltà e diritti disponibili, ben può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente, ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso”).

Risultano, in conclusione, osservati tutti gli elementi per reputare che la rinuncia scritta manifestata da OMISSIS comporti l’insussistenza della questione sollevata.

2.Sulla dedotta nullità per mancata indicazione dell’oggetto dell’Accordo di Collaborazione o per sua indeterminatezza o indeterminabilità, questo Tribunale si è già pronunciato in sede di ordinanza ex art.669-terdecies c.p.c. di cui si riportano i tratti salienti: “Orbene, relativamente al progetto OMISSIS, l’addendum n. 1, anche come successivamente modificato dall’addendum n. 3, è apparentemente dettagliato nel: 1) definire i prodotti e le relative quantità; 2) il prezzo degli stessi anche comprensivo del compenso di OMISSIS; 3) le attività che OMISSIS, sottoscrivendo l’addendum si sarebbe impegnata a svolgere e cioè attività commerciali e di *project managment*; 4) le modalità di corresponsione del compenso da parte di OMISSIS a OMISSIS, prevedendone la liquidazione anche *pro quota*; 5) la previsione dell’apertura di un conto corrente speciale a firma di OMISSIS e OMISSIS sulla gestione dei flussi di cassa relativi alla commessa in oggetto. Anche l’addenda n. 5 relativa al progetto offerta cliente OMISSIS è particolarmente precisa quanto al suo oggetto definendo in modo davvero specifico le attività di OMISSIS, il compenso di OMISSIS, l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, i costi delle trasferte. Tutti gli *addenda* citati sono firmati sia da OMISSIS sia da OMISSIS. In quanto tali, essi sono evidentemente parte del contratto.

Va poi rilevato - ripetesi, con migliore valutazione in sede di sentenza di merito - come il settore merceologico dei servizi elettronici presenti, per sua natura, modalità diverse di definire la determinabilità. Un conto è una vendita, nella quale è relativamente agevole individuare i capi del sinallagma (prezzo e cosa) e, dunque, è abbastanza agevole essere assai precisi sul prezzo (in numeri) e sulla descrizione della cosa. In relazione ai servizi - soprattutto in questa materia - analoga precisione non è possibile e non per ciò stesso l’oggetto del contratto è indeterminabile. Infatti, soccorrono comunque profili legati alle prassi tecniche, ai principi generali, ad integrare il contenuto del contratto (arg. 1374 c.c.)”.

A ciò si aggiunga che OMISSIS ha dato esecuzione all’accordo di collaborazione per diversi anni, tanto da aver in parte pagato i compensi, spettanti a OMISSIS con riguardo al progetto denominato “Offerta Cliente OMISSIS”, per l’ammontare di € 259.501,00 portato dalle fatture emesse dalla seconda (doc.7 attoreo), compensi che vengono peraltro calcolati con riferimento ad una percentuale delle fatture emesse dalla stessa OMISSIS; infatti, a titolo esemplificativo la fattura emessa da OMISSIS n.171101 del 27.11.2017 è basata sulle fatture n.150-151 e 153 del 12.10.2017 di OMISSIS; anche la nota pro forma n.181202 del 19.12.2018 emessa da OMISSIS, riferita all’Addendum n.5 del 23.6.2017 dell’accordo di cooperazione, è fondata sulla fattura emessa da OMISSIS a carico di OMISSIS del 25.1.2018 (doc.8 attoreo).

In realtà la gestione di OMISSIS successiva all’acquisto delle quote da parte di OMISSIS dimostra di aver accettato la prosecuzione dell’accordo di collaborazione non solo con comportamenti concludenti, ma anche espressamente nella missiva del 21.12.2017 (Allegato C doc.22 attoreo fascicolo reclamo), con cui comunicava “l’impegno dell’azienda nonché



della sua nuova direzione ad ottemperare agli impegni precedentemente assunti. Siamo già al lavoro su questo e a tal proposito vi preghiamo di concedere il tempo per la conclusione dell'analisi sopra richiamata”.

E' sufficiente confrontare, inoltre, l'eccezione suddetta con le missive intercorse in precedenza tra le parti, tra cui quella inviata da OMISSIS in data 4.4.2016 (doc.9 attoreo), che riconosce a OMISSIS che l'ordine ricevuto dal cliente turco è stato ottenuto grazie all'attività posta in essere da quest'ultima per scouting e commerciale sul mercato del segnalamento ferroviario in OMISSIS, introduzione presso il cliente e committente, introduzione presso il cliente finale OMISSIS, assistenza in tutte le fasi di definizione del progetto con entrambi i clienti e negoziazione delle condizioni contrattuali; trattasi di ordine del valore di € 1.125.000,00, in cui è riconosciuto un compenso di € 200.000,00; inoltre è previsto lo svolgimento da parte di OMISSIS di attività di Project Management compresa la gestione dei flussi di cassa del progetto, con autonomia di intervento sulla nostra struttura ingegneristica ed operativa, per la quale è previsto un corrispettivo di € 81.300,00, che “verrà corrisposta in quota parte su ogni pagamento che ci perverrà dal cliente OMISSIS ed entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso con contestuale rilascio di fattura da parte Vostra”.

Il progetto è quindi regolato dapprima con l'*addendum* 1, poi modificato dall'*addendum* 3, ampiamente dettagliato.

Anche l'*addendum* 5 relativo al progetto offerta Cliente OMISSIS è preciso e particolareggiato per quanto riguarda le attività a carico di OMISSIS, il compenso, etc.

È altresì indiscusso che tutti gli *addenda* sono sottoscritti da entrambe le parti.

Anche con riferimento all'attività di promozione e di vendita internazionale delle tecnologie e dei prodotti OMISSIS, essa viene assegnata a OMISSIS con clausola di esclusività in tutti gli addenda oltre che mediante certificato sottoscritto in data 28.11.2017 (doc.21 fascicolo reclamo allegato E); in tale documento vengono specificate le attività commerciali e promozionali a carico di OMISSIS (“This is to certify that our Company OMISSIS assigned to OMISSIS [...] on an exclusive basis, the task of promoting and selling internationally their products and technologies on their behalf. The activities assigned to OMISSIS includes negotiating manufacturing licenses and IP rights for their products. OMISSIS certifies that has full availability and ownership of the IP pertaining to all documents that will be realised by OMISSIS in relation with the products and services commercialized through OMISSIS and guarantees that the above mentioned documents do not infringe any rights of other parties).

Si trattava dunque di contratti atipici, discendenti dal contratto quadro denominato Accordo di Cooperazione, in virtù del quale OMISSIS si avvaleva dei contatti sviluppati da OMISSIS a livello internazionale e della gestione di trasferimento tecnologico tra aziende, contratto quadro che prevedeva sin dall'origine che la collaborazione si dovesse attuare in diverse forme da concordare di volta in volta (come previsto ai punti f e g della clausola n.1) e disciplinato per le singole commesse dai vari Addenda, non di contratti indeterminabili.

Ciò esclude anche che, con riferimento all'attività di promozione e vendita, le prestazioni svolte da OMISSIS possano inquadrarsi nell'ambito della disciplina dell'intermediazione con conseguente inapplicabilità della norma che impone l'iscrizione all'albo dei mediatori a pena di nullità.

Anche con riferimento al progetto OMISSIS, la presenza di OMISSIS è documentata dalla relazione



successiva all'incontro del 22.11.2017 relativo al “ OMISSIS Project”, che dà conto della partecipazione di OMISSIS nell'acquisizione delle commesse e nello sviluppo del progetto (doc.21 fascicolo reclamo allegato G), ma non nei compiti esecutivi.

Dai documenti sopra illustrati si evince che l'intero ciclo commerciale con i clienti OMISSIS e OMISSIS è stato svolto sotto la supervisione e cura di OMISSIS mediante l'Ing. OMISSIS (doc.21 fascicolo reclamo allegato H, allegato I) .

Quanto alla determinazione del corrispettivo spettante a OMISSIS, esso era basato sulla natura del prodotto, nel senso che per prodotti completi, cioè senza esigenze di sviluppo, OMISSIS riceveva l'ordine del cliente finale che trasmetteva alla convenuta per l'importo pattuito, mentre per i prodotti, che necessitavano di presenza tecnica sul posto, venivano presi accordi quadro con ordine del cliente finale direttamente alla convenuta e versamento a OMISSIS della differenza tra prezzo di vendita al cliente finale e prezzo stabilito *inter partes*.

3. Del tutto infondata si presenta l'eccezione di inadempimento formulata da OMISSIS rispetto all'operato di OMISSIS.

Dal punto di vista probatorio occorre applicare i principi, elaborati dalla nota sentenza n.13533/2001 pronunciata a Sezioni Unite dalla Suprema Corte, secondo il quale, il creditore, che agisca per l'adempimento, deve solo dare la prova della fonte -legale o negoziale- del suo diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, nonché allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a costui dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa; quando, tuttavia, il debitore eccepisca l'inadempimento (in tutto o in parte) del creditore, ha solo l'onere dell'allegazione dell'altrui inadempimento, spettando al creditore agente la dimostrazione del proprio adempimento.

È incontestato il mancato pagamento delle spettanze richieste da parte attrice in relazione alle tre commesse indicate nell'atto introduttivo, mentre in relazione all'inadempimento la documentazione prodotta da parte convenuta si rivela del tutto inadeguata.

Al contrario con riferimento alla commessa sub c), indicata come Progetto cliente OMISSIS, OMISSIS aveva inviato la conferma d'ordine al cliente in data 6.3.2016 (doc.14 attrice), che prevede nello Step 3 la fornitura delle due certificazioni SIL 4, tra cui quella contestata (certificate in the name of HSE for the localized Leu) del valore di € 116.400,00; a sua volta OMISSIS aveva ordinato parte della merce ad OMISSIS in data 23.4.2016 (doc.15), in particolare il certificato in questione per il prezzo di € 70.000,00, fissando la consegna per il 31.7.2017; era prevista la fatturazione alla consegna/spedizione ed il pagamento a 60 gg dalla data della fattura.

Sin dal ricorso cautelare, ma ancora nell'atto introduttivo del giudizio, OMISSIS ha allegato la mancata consegna del certificato da parte di OMISSIS, circostanza che quest'ultima non ha contestato, trincerandosi dietro l'asserita nullità dei contratti, che nel caso di specie sono retti dall'ordine di acquisto di OMISSIS di cui si è detto; pertanto, può reputarsi pacifico che OMISSIS non abbia onorato l'impegno di fornire il software definitivo nonché il certificato, dedotto dall'attrice.

Anche con riferimento alle commesse sub a) e b), concernenti i clienti OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS ha respinto gli addebiti mossi nella comparsa di risposta “di pessima e carente gestione tecnica dei progetti da parte di OMISSIS” che ne avrebbe “determinato esiti fallimentari”, sostenendo di non aver mai assunto la gestione tecnica, in quanto essa sarebbe stata invece completamente a



carico di OMISSIS, che dopo il passaggio alla nuova proprietaria e con l'insediamento del CdA non avrebbe fatto fronte agli impegni assunti.

Anche tale aspetto fattuale, rispetto al quale l'attrice ha comprovato le richieste del cliente OMISSIS (di modifica ordine precedente) nei confronti di OMISSIS (doc.27, 28, 29, 30 attorei) aventi ad oggetto la mancata gestione operativa della fornitura nascente dal nuovo ordine, non è stato smentito dalla convenuta (doc.28 attoreo), la quale si è dichiarata disponibile solo a fornire assistenza telefonica-telematica, prendendo tempo sul nuovo ordine del cliente, escludendo di dover fornire alcuni pezzi (relais) e chiedendo la modifica della lettera di credito; in tutto questo, non si vede quale rimprovero possa essere mosso all'attrice, posto che l'invio del tecnico e dei relais era stato promesso al cliente dalla nuova proprietà (OMISSIS) nella mail 17.1.2018 (doc. 29 attoreo).

Analoghe considerazioni vanno fatte per il cliente OMISSIS, il quale nel gennaio 2018 lamentava con forza vari inadempimenti (rivolti ad OMISSIS e OMISSIS di OMISSIS) sotto l'aspetto tecnico, organizzativo e gestionale derivanti dalla nuova proprietà, lodando l'operato del precedente amministratore delegato Ing. OMISSIS (doc.31 e 32 attorei), così come aveva fatto OMISSIS con la precedente mail del 19.12.2017 (doc.21 –fascicolo reclamo all.K) in cui sollecitava OMISSIS a gestire la fornitura.

Chiarissima in tal senso è la mail 8.5.2018, inviata da OMISSIS di OMISSIS a OMISSIS di OMISSIS (doc.32 attoreo), in cui OMISSIS, rispondendo alle richieste pressanti di OMISSIS, riconosceva di dover gestire le richieste e le pretese dei clienti OMISSIS per ritardi ed omesse certificazioni, da cui riceveva pressioni e minacce di azioni legali, chiedendo sostanzialmente una collaborazione di OMISSIS (definita "invito").

In epoca anteriore (18.10.2017) OMISSIS aveva formulato nei confronti di OMISSIS critiche alla gestione aziendale degli ordini e delle consegne, contestando gli addebiti mossi.

L'eccezione di inadempimento va quindi respinta, dovendosi addebitare la responsabilità delle doglianze dei clienti unicamente a parte convenuta.

Ne consegue che OMISSIS debba versare a OMISSIS il corrispettivo dovuto da quest'ultima all'attrice in relazione alle commesse a) e b), che è unicamente condizionato al pagamento da parte del cliente finale, che risulta già avvenuto, mentre non può essere opposta la risoluzione del contratto e la restituzione delle merci da parte del cliente OMISSIS formalizzata nella transazione raggiunta in forza dell'art.1304 c.c. e comunque non sussistendo alcuna responsabilità solidale tra le parti di questo giudizio.

La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento di quanto pattuito:

per la commessa sub a) per il residuo di € 316.454,00 e delle trattenute a garanzia nella misura di € 45.794,00;

per la commessa sub b), riguardante il Circuito di binario per il cliente OMISSIS, posto che è documentata l'emissione delle fatture emesse da parte di OMISSIS a carico del cliente (doc.10, 11 e 12 attorei), di cui può presumersi l'avvenuto pagamento, per cui sono dovuti € 343.186,00, non essendo opponibile la transazione (doc.10 convenuta);

per la commessa sub c), riguardante il cliente OMISSIS per effetto della mancata consegna del certificato per cui erano stati versati da OMISSIS € 14.000,00 oltre Iva.

Il sequestro conservativo va pertanto confermato.



4. Non adeguatamente motivate si rivelano, invece, le richieste risarcitorie formulate da parte attrice, considerato che le transazioni raggiunte con i clienti e dalla stessa prodotte non hanno minimamente coinvolto OMISSIS, a carico della quale non può dunque sorgere alcuna responsabilità per i motivi già esposti neppure in termini di immagine e/o reputazione; neppure sono state avanzate pretese risarcitorie nel corso del giudizio da parte del cliente OMISSIS, paventate ancora nella comparsa conclusionale.

Quanto alla pretesa avanzata dall'attrice in relazione ai danni subiti "per aver dovuto rinunciare alle due offerte, già sottoscritte e formalizzate (doc.23 e 24)" in relazione all'addendum n.7 e n.8, è documentato che le parti del presente giudizio abbiano regolato quantità e prezzi dell'eventuale fornitura al cliente OMISSIS, ma non che sia stata ricevuta la commessa dal predetto cliente, come esplicitato nelle ultime righe dell'addendum 7, laddove è scritto che "I compensi saranno dovuti in caso di accoglimento dell'offerta e verranno corrisposti da OMISSIS in proporzione al progredire dei pagamenti del cliente verso OMISSIS" (doc.23 attoreo); idem per l'offerta sempre al cliente OMISSIS disciplinata nell'addendum 8 (doc.24 attoreo).

Inoltre non è chiara la ragione dell'interruzione dei rapporti con OMISSIS per la fornitura dei circuiti di binario, che è comprovata dalla transazione che OMISSIS ha sottoscritto in data 10.09.2019 dopo aver raggiunto un accordo davanti all'organo di mediazione OMISSIS in data 28.08.2019 con OMISSIS per il progetto " OMISSIS ", ossia se essa è dovuta alla constatazione che dopo le prove eseguite sul campo che il materiale e le attrezzature consegnate non funzionavano, oppure anche al fatto che sono state rinvenute "unexpected interferences, due to OMISSIS faults (...) ad to some material interference of the rail infrastructure itself, have been found in the rails that non allow a proper functioning of the track circuit", che in difetto di traduzione la scrivente interpreta nel senso che le interferenze sui binari non hanno permesso un funzionamento corretto del circuito di binario, per cui OMISSIS si è impegnata a restituire l'importo di € 1.437.000,00 secondo un piano rateale.

Nelle successive righe, al punto 3 è scritto (traduzione libera): è chiaro che le attività di "test-commissioning and project management" siano state portate avanti da un'altra società italiana OMISSIS e che i problemi siano derivati da colpe di OMISSIS e del suo project management.

Le parti non hanno ulteriormente chiarito tali aspetti della vicenda, per cui la pretesa attorea è rimasta generica ed indimostrata.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla scorta dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 sul valore compreso tra €520.000,01 ad €1.000.000,00 per tutte le fasi di giudizio ordinario; per il procedimento cautelare per tutte le fasi e per il procedimento di reclamo per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.

P.Q.M.


Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Seconda in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

Conferma il sequestro conservativo, disposto in favore di OMISSIS e a carico di OMISSIS ;

dichiara tenuta e condanna OMISSIS al pagamento in favore di parte attrice di €659.530,00 oltre interessi dalla domanda al saldo ex art.1284 c.c.;

dichiara tenuta e condanna OMISSIS alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo





di €14.000,00 oltre iva, oltre interessi dalla domanda al saldo ex art.1284 c.c.;

condanna OMISSIS al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €27.804,00 per compensi ed € 545,00 per anticipazioni, oltre accessori e spese generali;

condanna OMISSIS al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del procedimento cautelare, che liquida in €14.567,00 per compensi ed € 286,00 per anticipazioni, oltre accessori e spese generali;

condanna OMISSIS al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del reclamo, che liquida in €9663,00 per compensi, oltre accessori e spese generali.

Bologna, 10 giugno 2021

Il Giudice
dott. Carolina Gentili

Arbitrato in Italia

